



COMUNE DI POGGIO RUSCO

(Provincia di Mantova)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Norme tecniche di attuazione

Approvate con D.C.C. n. del



INDICE

CAPO 1 - INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI	4
ART. 1 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4
ART. 2 - NORME PER L'ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE	4
ART.3 - OBIETTIVI DEL PIANO	4
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE	5
CAPO 2 – LA PUBBLICITÀ ESTERNA.....	6
ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA.....	6
ART. 6 - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI	6
6.1. Insegne d'esercizio	6
6.2. Preinsegna	7
6.3. Cartello	8
6.4. Striscione, locandina e stendardo	8
6.5. Segno orizzontale reclamistico	9
6.6. Impianto pubblicitario di servizio	9
6.7. Impianto di pubblicità e propaganda	9
ART. 7 – ZONE OMOGENEE E CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ ESTERNA	10
7.1. Zona A1 - Centro storico e zone pregio culturale, ambientale e artistico.....	10
7.2. Zona A2 – Centro abitato escluso il nucleo storico e le zone di pregio.....	11
7.3. Zona B – Aree del territorio comunale esterne al centro abitato	11
ART. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE E STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ	12
ART. 9 – DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ ESTERNA.....	13
ART. 10 - SORGENTI LUMINOSE ED ILLUMINAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	14
ART. 11 - LIMITAZIONI E DIVIETI APPLICATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	15
ART. 12 - DISTANZE E PRESCRIZIONI RELATIVE AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI.....	17
12.1. Distanze fuori dai centri abitati	17
12.2. Distanze in centro abitato	18
12.3. Esclusioni	18
ART. 13 – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ.....	19
13.1. Pubblicità fonica	19
13.2. Pubblicità sui veicoli	19
13.3. Volantinaggio e pubblicità in forma ambulante in genere.....	20
13.4 Pubblicità mediante aeromobili e palloni frenati.....	21
ART. 14 – INSTALLAZIONI IN AMBITI PARTICOLARI	21
14.1. Stazioni di servizio e aree di parcheggio.....	21
14.2. Cantieri edili.....	21
14.3. Immobili in vendita o in affitto	22
ART. 15 – PROCEDIMENTI ABILITATIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	22
15.1. L'autorizzazione amministrativa.....	23
15.2. La segnalazione certificata (S.C.I.A.).....	25
15.3. La comunicazione per installazione di pubblicità temporanea	25
15.4 Casi di esclusione dai regimi abilitativi	26
ART. 16 – VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI	26
ART. 17 – MODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	27
ART. 18 – RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI TRIENNALI.....	27
ART. 19 – SUBINGRESSO IN IMPIANTI PERMANENTI	28



ART. 20 – OBBLIGHI PER L’INTESTATARIO DEL TITOLO ABILITATIVO	28
ART. 21 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI	29
ART. 22 – VIGILANZA	30
ART. 23 – RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI O PERICOLOSI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	30

CAPO 3 – LE PUBBLICHE AFFISSIONI **32**

ART. 24 – DEFINIZIONI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE	32
ART. 25 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI	32
ART. 26 - CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI	33
ART. 27 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE DELL’ABUSIVISMO	33

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI **34**

ART. 28 - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO	34
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	34

ELENCO ELABORATI DEL PIANO

- Allegato A: Cartografia con individuazione delle zone omogenee del Piano (zonizzazione);**
- Allegato B: Censimento degli impianti pubblicitari e degli impianti d’affissione**
- Allegato C: Schede tipologiche recanti la rappresentazione tipo di alcuni dei principali impianti pubblicitari**
- Allegato D Tavole planimetriche illustranti il posizionamento degli impianti pubblicitari (Pubblicità esterna e Pubblica affissione)**
- Allegato E: Modulo per la verifica di conformità ai dettami del Piano generale degli impianti**



CAPO 1 - INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni (di seguito denominato Piano) si articola nel presente Regolamento di attuazione, e nei seguenti allegati:

- A. Cartografia con individuazione delle zone omogenee definite all'art. 4 del Piano (zonizzazione);
- B. Censimento degli impianti pubblicitari e degli impianti d'affissione
- C. Schede tipologiche recanti la rappresentazione tipo di alcuni dei principali impianti pubblicitari (Le schede non hanno carattere prescrittivo).
- D. Tavole planimetriche illustranti il posizionamento degli impianti pubblicitari (siano essi di Pubblicità esterna o di Pubblica affissione) nel territorio comunale di Poggio Rusco;
- E. Modulo per la verifica di conformità ai dettami del Piano generale degli impianti.

ART. 2 - NORME PER L'ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE

Il presente Piano è redatto sulla base delle seguenti disposizioni di carattere generale:

- l'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (di seguito denominato *Codice della Strada o C.d.S.*) che fissa le norme generali per l'esposizione della pubblicità lungo le strade e le relative sanzioni;
- il d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche (di seguito denominato *Regolamento di esecuzione del C.d.S.*) che fissa nel dettaglio caratteristiche, limitazioni e prescrizioni per l'esposizione pubblicitaria lungo le strade o in vista di esse;
- i commi da 816 a 836 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, che hanno introdotto l'obbligo di istituire, dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Ai sensi del Piano, costituiscono inoltre riferimento normativo:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la L.r. 5 ottobre 2015, n. 31 e, per le parti ancora in vigore, la l.r. 27 marzo 2000 n. 17, recanti misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso;
- ogni altra disposizione vigente e relativa all'argomento oggetto del Piano anche se non espressamente citata nel presente articolo.

ART.3 - OBIETTIVI DEL PIANO

Obiettivo principale del Piano è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei



vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie; disciplinandone la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio in relazione alle esigenze sociali, economiche, di tutela ambientale e paesaggistica e di sicurezza della circolazione; anche al fine della corretta applicazione del canone unico patrimoniale previsto dalla legge n. 160/2019.

Tali norme riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE E ZONIZZAZIONE

Il Piano trova applicazione esclusivamente nel territorio comunale ed assume la delimitazione di centro abitato recepita dal vigente strumento urbanistico, il Piano di Governo del Territorio.

Entro il perimetro del centro abitato ed in conformità alle deroghe consentite dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S, il Comune di Poggio Rusco tramite il presente documento, indica le caratteristiche degli impianti destinati alla pubblicità e alle pubbliche affissioni e definisce le procedure amministrative per l'installazione, la modifica e la cessazione della pubblicità, sia essa eseguita tramite cartelli o altri mezzi pubblicitari come di seguito definiti.

Specifiche prescrizioni sono previste esclusivamente per gli impianti ed i mezzi pubblicitari collocati all'interno del centro storico e nelle zone di particolare pregio.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dall'art.23 del Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel Piano, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

- Zona A1:** include il centro o nucleo storico e le zone di pregio culturale, ambientale e artistico;
- Zona A2:** include il centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., ad eccezione del centro storico e delle zone di pregio, culturale, ambientale e artistico;
- Zona B:** è la parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni del centro abitato, comprendente le zone agricole e le zone territoriali extraurbane.

Le zone descritte al comma precedente sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata.

Per ciascuna zona il piano determina:

- a) le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse e non ammesse;
- b) le limitazioni e le prescrizioni in ordine alle loro dimensioni;
- c) le indicazioni e le limitazioni in merito all'utilizzo di sorgenti luminose;
- d) le condizioni per la loro messa in opera.



CAPO 2 – LA PUBBLICITÀ ESTERNA

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ ESTERNA

Ai fini dell'applicazione del Piano e delle presenti norme tecniche e regolamentari, per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati in aree private o pubbliche ed adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi, con esclusione dell'affissione diretta di manifesti e simili.

Sempre ai fini del Piano e delle presenti norme tecniche, gli impianti per la pubblicità esterna vengono classificati in:

- a) impianti **Permanenti (o fissi)** costituiti da manufatti monofacciali o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro;
- b) impianti **Temporanei** costituiti da manufatti monofacciali o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico per una durata limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferiscono che comunque non può superare i 90 giorni consecutivi.

Gli impianti e i mezzi pubblicitari installati in area privata e non visibili in alcun modo dalla strada aperta alla circolazione ovvero da qualsiasi altro spazio pubblico, non sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente documento.

I segnali turistici e di territorio come definiti dall'art. 134 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada., che comprendono sinteticamente le seguenti indicazioni:

- a. turistiche;
- b. industriali, artigianali, commerciali;
- c. alberghiere;
- d. territoriali;
- e. di luoghi di pubblico interesse.

non sono classificabili tra gli impianti di pubblicità esterna, pertanto sono esclusi dall'applicazione del presente Piano. Per la loro installazione ed esposizione si fa riferimento alle norme del C.d.S. e del suo regolamento di esecuzione.

ART. 6 - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

Ai fini del Piano si intendono richiamate integralmente le definizioni di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. A questo proposito, gli impianti di pubblicità esterna (permanenti o temporanei) possono essere distinti nelle seguenti categorie:

6.1. Insegne d'esercizio

Il Codice della strada definisce l'insegna d'esercizio come "...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa...",



dove per pertinenze accessorie si intendono spazi ed aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio (anche non esclusivo) di essa.

L'insegna è quindi il manufatto, ovvero la scritta anche pittorica o riprodotta su vetrofania, avente carattere permanente, utilizzata per identificare il luogo ove si esercita un'attività. Di norma l'insegna riassume, nel modo più schematico e sintetico, la tipologia dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.

L'insegna d'esercizio può essere luminosa per luce diretta o indiretta, monofacciale o bifacciale.

In relazione alla loro collocazione le insegne d'esercizio possono essere ulteriormente distinte in:

1. insegne a bandiera, orizzontale o verticale (in oggetto da una costruzione);
2. insegne frontali (in aderenza alla facciata o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali);
3. insegne ad iscrizione pittorica, realizzate direttamente su muro o su vetrina (sono riconducibili a questa categoria anche le insegne a vetrina realizzante mediante vetrofania);
4. insegna su palina (ovvero su supporto proprio);
5. insegna a totem;
6. insegne su tenda;
7. insegne a tetto o su pensilina.

Le insegne frontali devono essere installate di norma nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso. Solamente se le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non consentono questo tipo di installazione le insegne potranno essere poste sopra o a fianco del vano.

Sono riconducibili alla categoria delle insegne anche le targhe d'esercizio o targhe professionali, ovvero il manufatto contenente la denominazione, il marchio o altro simbolo utile ad indicare la sede d'esercizio di una determinata attività o professione, installato di norma in corrispondenza dell'ingresso, negli stipiti della porta, lateralmente alla porta stessa o sui battenti se le altre soluzioni non sono percorribili. Nel caso di ingressi condominiali, ove sia prevista l'installazione di più targhe d'esercizio o professionali è prescritta la presentazione di soluzioni progettuali unitarie e/o coordinate. Per le targhe relative alle strutture sanitarie si rimanda alla legge n. 175/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.2. Preinsegna

Per preinsegna s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto rettangolare bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno. La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitarne il raggiungimento e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano dimensioni identiche e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Le preinsegne, come stabilito dall'art. 23 comma 1 del C.d.S., devono avere caratteristiche che impediscano di confonderle coi segnali stradali, con particolare riferimento ai segnali turistici e di



territorio disciplinati dall'art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.. Infatti, mentre la preinsegna soddisfa un interesse privato ed è destinata ad una fascia circoscritta di utenti (i potenziali clienti), il segnale stradale è destinato alla generalità dell'utenza e svolge una funzione di pubblica utilità.

I segnali turistici e di territorio, per essere considerati tali, devono avere le caratteristiche tecnologiche previste per i segnali stradali (in particolare visibilità e leggibilità anche notturna) e devono essere tassativamente realizzati in base al modello grafico codificato dal regolamento di esecuzione del C.d.S., che per comodità si riporta nell'allegato C del presente piano, in apposita scheda tipologica.

I segnali turistici e di territorio, in quanto segnali stradali, non sono soggetti alla disciplina del Piano: la loro installazione e a manutenzione è a carico dei soggetti interessati e sono comunque subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune o dall'Ente proprietario della strada, secondo l'ubicazione rispetto ai centri abitati (art. 134 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e art. 37 del C.d.S.).

6.3. Cartello

Per "cartello" s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) o su supporto esistente (cartello a parete).

I cartelli pubblicitari non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni di pregio, quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi.

Lungo la viabilità gli impianti devono essere omogenei e per gli impianti a parete deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm dagli angoli dei fabbricati. Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono quelle previste nella scheda tecnica allegata, mentre la collocazione è stabilita in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante.

6.4. Striscione, locandina e standardo

Per "striscione, "locandina" e "standardo" s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione di eventi e spettacoli, limitatamente al loro periodo di svolgimento, oltre alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione e comunque per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni consecutivi.

L'esposizione di locandine e standardi è ammessa anche per il lancio di iniziative commerciali, con la stessa tempistica prevista per gli striscioni.



Oltre al titolo, luogo, periodo di svolgimento dell'evento, dello spettacolo o dell'iniziativa, è consentito apporre su tali mezzi il marchio o la denominazione degli organizzatori (enti, associazioni, ditte o altro) e degli sponsor.

6.5. Segno orizzontale reclamistico

Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

1. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
2. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate per lo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

6.6. Impianto pubblicitario di servizio

Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario, anche in forma di bacheca, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Appartengono a questa categoria anche le transenne parapetonali, che saranno consentite solo dove sia garantito un passaggio pedonale non inferiore a 90 cm. le dimensioni indicative ammesse di norma sono cm 200 x 100 o 100 x 100 cm. Tipologia e formato delle transenne potranno essere autorizzati solo se idonei a svolgere funzione di protezione dal traffico veicolare, se correttamente inseriti nel contesto e se in grado di valorizzarne le caratteristiche. Le transenne parapetonali, la cui installazione è a carico del titolare dell'impianto, saranno affidate in concessione secondo procedure a evidenza pubblica che saranno stabilite dal comune di Poggio Rusco. La concessione avrà durata non superiore a nove anni, al termine della quale gli impianti diventeranno di proprietà del comune. Le spese di manutenzione e pulizia delle transenne saranno a carico del concessionario. La superficie destinata alla pubblicità non potrà superare 1 mq per singolo impianto in zona A1 e 3 mq per le altre zone. La struttura in metallo (acciaio inox, metallo zincato e verniciato con vernici epossidiche brunito, antracite o testa di moro) dovrà garantire idonee condizioni di sicurezza, stabilità a tutela della pubblica incolumità.

6.7. Impianto di pubblicità e propaganda

Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Ove consentito, possono essere illuminati o luminosi.

Ai fini del Piano sono riconducibili a questa definizione anche le seguenti tipologie di mezzo pubblicitario:

1. le vetrofanie (diverse dall'insegna d'esercizio), costituite dalla riproduzione con pellicole adesive, da applicarsi in genere su vetrine, finestre o porte in vetro, che contengono elementi



decorativi, informazioni commerciali, promozioni di marchi o altri messaggi pubblicitari o promozionali. Le vetrofanie applicate a vetrine o porte di attività economiche di qualsiasi tipo sono ammesse purché contengano informazioni o messaggi attinenti all'attività esercitata e a condizione che siano realizzate su fondo trasparente incolore, non riportino messaggi ridondanti (riprendendo ad esempio il contenuto dell'insegna d'esercizio) e non occupino uno spazio eccessivo. In caso di applicazione sulla stessa vetrina di più vetrofanie è indispensabile che vengano utilizzati stili e colori uniformi.

2. i totem (che non costituiscano insegna d'esercizio);
3. gli impianti a messaggio variabile, ammessi purché abbiano un periodo di variabilità di almeno 5 minuti se installati fuori dal centro abitato, o di almeno 3 minuti se installati in centro abitato;
4. i manifesti, intesi come elementi bidimensionali, realizzati in materiale cartaceo o di altra natura ma comunque privo di rigidità, posti in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli, non luminosi né illuminati.
5. le bacheche, le mostre o vetrine.

ART. 7 – ZONE OMOGENEE E CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ ESTERNA

In relazione alle zone omogenee definite nel presente documento all'art. 4 e con riferimento alla classificazione e alle definizioni di cui al Regolamento d'esecuzione del C.d.S. e dei precedenti artt. 5 e 6, i mezzi di pubblicità esterna possono essere installati in base ai criteri che seguono.

7.1. Zona A1 - Centro storico e zone pregio culturale, ambientale e artistico

La Zona A1 include il nucleo storico e le zone di pregio e di valore culturale, ambientale e artistico, pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

Nel centro storico di Poggio Rusco sono ammesse:

- le insegne d'esercizio frontali, le targhe professionali, le insegne d'esercizio a vetrina (pittoriche o su vetrofanìa). Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso ed avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di 15 cm. Solamente se le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non consentono questo tipo di installazione le insegne potranno essere poste sopra o a fianco del vano. Le insegne devono armonizzarsi con il contesto architettonico e non devono contenere messaggi ridondanti, la loro installazione non deve occultare gli elementi di pregio storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata dell'edificio (ad esempio stipiti e cornicioni);
- le insegne su tende parasole sono ammesse purché la loro installazione non vada ad occultare gli elementi di pregio storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata dell'edificio (ad esempio stipiti e cornicioni). Le tende installate sul medesimo edificio devono essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati in modo da assicurare uniformità dei prospetti;
- le insegne d'esercizio a bandiera ovvero su totem o altro supporto a terra, sono ammesse laddove esistano elementi naturali o artificiali non eliminabili che siano d'ostacolo all'installazione dell'insegna frontale, su targa o su vetrina, oppure nel caso in cui il fabbricato sede dell'attività sia così arretrato rispetto al fronte stradale che l'insegna frontale, così come



la targa o l'insegna su vetrina, non risulti adeguatamente visibile. L'installazione a bandiera è invece sempre ammessa se utilizzata per individuare luoghi ed uffici di pubblico interesse ed utilità quali uffici della pubblica amministrazione, uffici postali, Carabinieri, farmacie, ambulatori e luoghi di pronto soccorso, ospedali e case di cura, trattorie, ristoranti e alberghi.

- le preinsegne;
- gli striscioni, locandine e stendardi, riferiti a manifestazioni, eventi ed iniziative legittime e, ove necessario, regolarmente autorizzate;
- gli altri impianti di pubblicità e propaganda costituiti da opere di particolare pregio e gigantografie di tipo artistico su ponteggi;
- gli altri impianti di pubblicità e propaganda installati a carattere permanente presso attività economiche di qualsiasi natura (come vetrofanie, totem, ecc.) sono ammessi solo se non recano messaggi ridondanti, che replicano per esempio il contenuto dell'insegna d'esercizio, determinando una disordinata occupazione dello spazio di facciata e di vetrina e un disarmonico accostamento con il contesto architettonico e ambientale;

Per le insegne d'esercizio di qualsiasi tipo, installate in centro storico dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. lo sfondo e la scritta dell'insegna e della tenda parasole dovranno utilizzare una gamma cromatica rispettosa e compatibile con quella del centro storico;
2. il colore di scritte alfa numeriche, loghi e marchi, eccezione fatta per i marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, dovranno evitare i colori fluo e i rossi. In questo caso l'elemento di colore rosso o di colore vivace non potrà superare 1/5 della superficie dell'insegna;
3. l'illuminazione, ove prevista, dovrà essere indiretta e realizzata dall'alto verso il basso, con l'ausilio ad esempio di faretti e nel pieno rispetto delle disposizioni previste al successivo art. 10;
4. Il posizionamento dell'insegna dovrà avvenire come indicato all'art. 6.1 del presente documento.

In centro storico sono vietati:

- le insegne a tetto o su pensilina, la collocazione di insegne permanenti sui parapetti dei balconi, sui terrazzi su terrazzi e finestre.
- i cartelli pubblicitari
- i segni orizzontali reclamistici.

Gli impianti pubblicitari di servizio sono ammessi in conformità alla programmazione comunale.

La collocazione di impianti pubblicitari su edifici del centro storico vincolati o in prossimità di essi o nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è subordinata all'approvazione da parte del competente organo di tutela.

7.2. Zona A2 – Centro abitato escluso il nucleo storico e le zone di pregio

In questa zona sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti dal presente Piano, tenendo conto che le insegne a tetto o su pensilina sono ammesse, fuori dal nucleo storico e dalle zone di pregio, esclusivamente se collocate su edifici a destinazione d'uso commerciale, artigianale e direzionale.

7.3. Zona B – Aree del territorio comunale esterne al centro abitato



In questa zona sono ammessi tutti i mezzi pubblicitari definiti dal presente Piano. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dall'art.23 del Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

ART. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE E STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ

Le insegne, le preinsegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati secondo gli standard minimi di seguito riportati:

- a) le parti strutturali devono essere realizzate in materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici e devono essere saldamente fissate alle strutture di sostegno e di fondazione in modo tale da evitare l'effetto vela. Le strutture portanti in metallo verniciato con polveri epossidiche previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. Per i segni orizzontali reclamistici, il materiale utilizzato deve inoltre essere rimovibile pur se ben ancorato alla superficie stradale, garantendo una buona aderenza dei veicoli sugli stessi;
- b) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere progettate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi. Qualora queste strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato in sede di richiesta/presentazione del titolo abilitativo;
- c) la sagoma del mezzo pubblicitario deve essere regolare e, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale;
- d) i colori devono essere utilizzati e abbinati adottando particolare cautela, specialmente per quanto riguarda il colore rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica, specialmente in corrispondenza o prossimità delle intersezioni. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati ed in ogni caso non può superare 1/5 della superficie dell'insegna, cartello, o altro mezzo pubblicitario;
- e) l'illuminazione, diretta o indiretta, deve essere realizzata tramite impianti elettrici concepiti ed eseguiti in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, deve inoltre rispondere alle norme CEI in materia ed essere conforme alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte;
- f) fuori dal centro abitato, il bordo inferiore di tutti i mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti d'esercizio, deve trovarsi ad una quota non inferiore a 1,5 metri dalla banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Questa quota è aumentata a 5,1 m in caso di installazione di striscioni, stendardi e locandine posizionati al di sopra della carreggiata;
- g) all'interno del centro abitato, in fregio a percorsi ciclo-pedonali o pedonali, il bordo inferiore di tutti i mezzi pubblicitari comunque definiti deve trovarsi ad una quota non inferiore a 2,20 metri dal suolo. In ogni caso se collocati parallelamente all'asse stradale in aderenza a fabbricati o recinzioni non devono ostacolare il transito pedonale mantenendo una larghezza minima di percorribilità del marciapiede pari a 90 cm;



- h) per i mezzi pubblicitari installanti all'interno del centro abitato, sopra carreggiate stradali o sopra passaggi accessibili ad automezzi con portata inferiore a 35 quintali la quota è aumentata a 3,7 m.

ART. 9 – DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI DI PUBBLICITÀ ESTERNA

I limiti dimensionali applicati sul territorio comunale sono riportati nella successiva tabella:

Tipologia mezzo pubblicitario	Dimensioni zona A1 e zona A2 del Piano	Dimensioni zona B (installazioni perpendicolari al senso di marcia)	Dimensioni zona B (installazioni parallele al senso di marcia o in aderenza al fabbricato)
Insegne d'esercizio a bandiera	1 mq per facciata	6 mq	20 mq
Insegne d'esercizio frontale	10 mq (1)	6 mq	20 mq (2)
Insegna d'esercizio a tetto o su pensilina	10 mq (1)	6 mq	20 mq (2)
Insegna d'esercizio su palina	6 mq	6 mq	6 mq
Insegna d'esercizio a totem	6 mq per facciata (3)	6 mq per facciata (3)	6 mq per facciata (3)
Insegne d'esercizio pittoriche vetrofanie e tende	4 mq	6 mq	6 mq
Insegne d'esercizio delle stazioni di rifornimento e di servizio	4 mq	4 mq (4)	4 mq (4)
Targhe d'esercizio e professionali	40x25 cm (5)	40x25 cm (5)	40x25 cm (5)
Preinsegna	150x30 cm, 125x25 cm, 100x20 cm	150x30 cm, 125x25 cm, 100x20 cm	150x30 cm, 125x25 cm, 100x20 cm
Cartelli	6 mq in zona A1 10 mq in zona A2	6 mq	6 mq
Striscione, locandina stendardo	10 mq	6 mq	6 mq
Segno orizzontale reclamistico	3 mq	6 mq	6 mq
Impianto di servizio	3 mq	6 mq	6 mq
Vetrofania e tenda (diverse da insegne d'esercizio)	4 mq	6 mq	6 mq
Totem (diverse da insegne d'esercizio)	100x200 cm (6)	100x350 cm (7)	100x350 cm (7)
Manifesti	70x100	70x100	70x100
Altri impianti di pubblicità e propaganda	4 mq	6 mq	6 mq
NOTE:			
(1) La dimensione massima dell'insegna non dovrà comunque eccedere il 10% della sup.e di prospetto del fabbricato			
(2) Qualora la sup. di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a 100 mq, la sup. dell'insegna è incrementabile del 10% della sup. di facciata eccedente i 100 mq, fino a massimo 50 mq			
(3) La larghezza del totem alla base non deve superare i 2 m e la sua altezza dal suolo non deve superare i 5 m			
(4) Può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento o di servizio			
(5) La dimensione si riferisce ad una singola targa, ove sia prevista l'installazione di più targhe d'esercizio o professionali è prescritta la presentazione di soluzioni progettuali unitarie e/o coordinate			
(6) La larghezza del totem alla base non deve superare 1 m e la sua altezza dal suolo non deve superare i 2 m			
(7) La larghezza del totem alla base non deve superare 1 m e la sua altezza dal suolo non deve superare i 3,5 m			

La superficie del manufatto pubblicitario di qualunque tipologia, se formato con elementi singoli tra loro separati (lettere, numeri, simboli o immagini) è calcolata sugli allineamenti paralleli, verticali ed orizzontali, delle grafiche più distanti tra loro ed è comprensiva dei vuoti tra gli elementi costitutivi.



La superficie del manufatto pubblicitario di qualunque tipologia, è calcolata sui limiti più esterni della cornice in cui sono contenuti gli elementi (lettere, numeri, simboli, immagini) che costituiscono il messaggio. Anche in caso di cornici curvilinee, tali limiti sono da intendersi quelli paralleli in senso verticale ed orizzontale.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 delle seguenti norme, nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.

ART. 10 - SORGENTI LUMINOSE ED ILLUMINAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

All'interno del centro abitato, i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e al precedente art. 6, possono essere illuminati per luce diretta o indiretta, purché:

- a) i mezzi illuminati abbiano sagoma regolare che in ogni caso non vada a generare confusione con la segnaletica stradale;
- b) sia prestata particolare attenzione nell'uso dei colori e nel loro abbinamento, specialmente dei colori rosso e verde;
- c) siano rispettate le prescrizioni di cui alla Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 recante "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*".

In tutta la zona omogenea A1 (nucleo storico e zone di pregio) non è comunque ammessa l'installazione di insegne retroilluminate è invece ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari illuminati indirettamente. È fatta eccezione per:

- a) la croce rossa, utilizzata per indicare strutture sanitarie pubbliche o luoghi di pronto soccorso, fino al limite di 2 mq di superficie;
- b) la croce verde, utilizzata per indicare farmacie (e parafarmacie), fino al limite di 2 mq di superficie;
- c) la croce azzurra, utilizzata per indicare strutture di assistenza veterinaria, fino al limite di 2 mq di superficie.

I mezzi pubblicitari luminosi devono avere luce fissa e non intermittente.

Le insegne illuminate direttamente ed indirettamente, dentro e fuori dal centro abitato devono essere spente entro le 23.00 quando vige l'ora legale, oppure entro le 22.00 quando vige l'ora solare.

Fuori dal centro abitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, la legge regionale 5 ottobre 2015 n. 31 e, per le parti ancora in vigore, la legge regionale 27 marzo 2000 n. 17.



ART. 11 - LIMITAZIONI E DIVIETI APPLICATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Come stabilito dall'articolo 23 - comma 1 - del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità e propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, o renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono inoltre vietati ai sensi dell'art. 23 - comma 1 e 2 - del Codice della Strada:

- a) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti;
- b) le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento o distrazione alla guida;
- c) limitatamente alle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale;
- d) l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.

Ai sensi del regolamento di esecuzione del C.d.S. e come previsto dalle presenti norme sono inoltre vietati:

- a) l'uso del colore rosso in insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari qualora, in relazione al posizionamento (pur se consentito in termini di distanza e altre prescrizioni) costituisca sfondo dei segnali stradali di pericolo, di precedenza e di obbligo, limitandone la percettibilità;
- b) l'installazione, in posizione trasversale rispetto al senso di marcia, di mezzi pubblicitari a messaggio variabile che abbiano un periodo di variabilità inferiore a 3 minuti.
- c) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione della pubblicità installata su transenne parapetonali realizzate in conformità a quanto previsto dal presente Piano;

Dentro e fuori dai centri abitati il posizionamento di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.



Dentro il centro abitato i divieti di cui al precedente comma non si applicano alle insegne d'esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 1,5 m, fatto sempre salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Fuori dal centro abitato il divieto di installazione lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, non si applica alle insegne d'esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, fatto sempre salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

L'installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali e lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di tali beni e l'installazione nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici è disciplinata e soggetta alle limitazioni e ai divieti di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

È altresì vietata l'installazione di qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e in prossimità dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e, in generale, sulle opere d'arte.

Resta esclusa la possibilità di utilizzare come sostegno di qualunque mezzo pubblicitario i pali dell'illuminazione pubblica, i pali della segnaletica stradale e della segnaletica turistica e di territorio (art. 134 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.), i parapetti di sicurezza e gli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

È vietata l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari a ridosso delle abitazioni qualora, per le dimensioni del manufatto, sia impedita o ridotta la visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia, permanenti o temporanei che siano, non deve in alcun modo occultare le targhe toponomastiche.

Non è comunque ammessa l'installazione di insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari che per caratteristiche tecniche, dimensioni e distanze risultino in contrasto con quanto previsto dalle norme di settore e dal presente documento.

Per le installazioni fuori dal centro abitato del Comune di Poggio Rusco, si applicano tutti i divieti previsti dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione.



ART. 12 - DISTANZE E PRESCRIZIONI RELATIVE AL POSIZIONAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

L'articolo 2 del C.d.S., sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali classifica le strade come segue:

- tipo A - autostrade;
- tipo B - strade extraurbane principali;
- tipo C - strade extraurbane secondarie
- tipo D - strade urbane di scorrimento
- tipo E - strade urbane di quartiere;
- tipo F - strade locali.

Lungo le strade, così come classificate dal C.d.S., o in vista di esse l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario è autorizzata ed effettuata nel rispetto delle distanze minime indicate dal Regolamento di esecuzione del C.d.S., fatta salva la possibilità di deroga attribuita ai Comuni dall'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, limitatamente alle installazioni in centro abitato, lungo o in vista delle strade di tipo E) ed F).

Le distanze minime riportate nei seguenti paragrafi si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia e hanno valore solo se:

- non viene ostacolata la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento definito dall'art. 79 dello stesso Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- sono rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

12.1. Distanze fuori dai centri abitati

Come previsto dall'art. 51, comma 2, del regolamento di esecuzione del C.d.S., il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 3 m dal limite della carreggiata. Tale limite può essere ridotto esclusivamente quando già esistano a distanza inferiore dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza inferiore a 3 metri; in questo caso è ammessa l'installazione del mezzo pubblicitario in allineamento alla costruzione fissa, al muro o al tronco dell'albero, purché non ostacoli la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento;
- b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari. Il limite è ridotto a 50 m per striscioni, locandine e standardi;
- c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g. 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del C.d.S.;
- h. 250 m prima delle intersezioni;
- i. 100 m dopo le intersezioni;
- l. 200 m dagli imbocchi delle gallerie



Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal precedente comma alle lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere comunque rispettata una distanza minima di 100 m.

12.2. Distanze in centro abitato

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 1,5 dal limite della carreggiata. Tale limite può essere ridotto esclusivamente quando già esistano a distanza inferiore dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza inferiore a 3 metri; in questo caso è ammessa l'installazione del mezzo pubblicitario in allineamento alla costruzione fissa, al muro o al tronco dell'albero, purché non ostacoli la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento;
- b. 50 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni. Il limite di 25 m dagli altri mezzi pubblicitari è ridotto a 12,5 m per striscioni, locandine e standardi;
- d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

In applicazione dell'art.23, comma 6, del C.d.S. e limitatamente alle strade di tipo E e di tipo F, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m 15 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici, delle intersezioni e degli attraversamenti pedonali;
- m 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- m 15 dai cartelli, altri mezzi pubblicitari e insegne di esercizio (queste ultime se collocate in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli);
- m 50 da sottopassi e sovrappassi

12.3. Esclusioni

Si escludono dall'ambito di applicazione delle distanze minime riportate nei paragrafi 12.1 e 12.2 le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati ad una distanza dal limite di carreggiata non inferiore a 1,5 m, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del C.d.S.;

Si escludono dall'ambito di applicazione delle distanze minime riportate nei paragrafi 12.1 e 12.2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a



fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati ad una distanza dal limite di carreggiata non inferiore a 1,5 m.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione delle distanze minime riportate nei paragrafi 12.1 e 12.2, gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del C.d.S.

Le insegne di esercizio delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, realizzate in conformità a quanto prescritto dall'art. 52 - comma 7 – del Regolamento di esecuzione del C.d.S., sono escluse dall'ambito di applicazione delle distanze minime dal limite di carreggiata, sia dentro sia fuori il centro abitato.

Per i segni orizzontali reclamistici, realizzati in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le distanze minime, dentro e fuori il centro abitato, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

ART. 13 – ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

13.1. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica o sonora sulle strade e nei luoghi aperti al pubblico può essere effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi o installati su veicoli secondo le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 59 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S..

La pubblicità fonica nell'ambito del territorio comunale, sia dentro che fuori il centro abitato è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

L'autorizzazione per l'esercizio della pubblicità fonica è rilasciata dall'Ente proprietario della strada, se effettuata fuori dai centri abitati oppure dal Comune, se effettuata entro i centri abitati.

Per la pubblicità fonica elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

All'interno del centro abitato la pubblicità fonica è vietata a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate, dai Cimiteri e dai luoghi di culto, dagli istituti scolastici limitatamente all'orario di lezione.

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dalla normativa vigente e dal Piano comunale di zonizzazione acustica.

13.2. Pubblicità sui veicoli

La pubblicità dinamica su veicoli ad uso privato, oppure su veicoli adibiti al trasporto di linea o non di linea (noleggio con conducente e taxi) può essere effettuata mediante esposizione di messaggi o marchi, anche rifrangenti, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..



La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del C.d.S. e dal D.Lgs. n. 507/1993.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

All'interno dei veicoli è inoltre proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Le disposizioni relative alla pubblicità dinamica non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del C.d.S..

La pubblicità che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della Strada e all'art. 203, comma 2, lett. q) del suo Regolamento di esecuzione (come i cosiddetti "camion vela") che sostino nella medesima area all'interno del territorio comunale, per un periodo superiore alle 48 ore, viene equiparata alla pubblicità esterna fissa e sottoposta alla specifica disciplina prevista dal presente Piano

L'utilizzo di tali mezzi pubblicitari, ammessa per un periodo massimo di 1 anno, non è prorogabile nella medesima localizzazione.

La sosta, ove ammessa, deve avvenire sempre nel rispetto delle disposizioni previste per gli impianti e i mezzi pubblicitari fissi.

Tale forma pubblicitaria è ammessa, esclusivamente nelle aree adibite a parcheggio (anche di uso pubblico) degli esercizi, opportunamente dislocate, solo ove la sosta di tali mezzi non riduca i parametri di standard prescritti al di sotto dei minimi previsti.

I camion vela sono ammessi al solo fine di pubblicizzare iniziative commerciali particolari, nuove aperture di esercizi commerciali nel territorio comunale, etc. non potendo sostituirsi agli impianti di pubblicità esterna e/odi pubblica affissione.

È vietata ogni tipologia di pubblicità su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc., effettuata a condizioni diverse da quelle qui prescritte. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

I veicoli pubblicitari che stazionino sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

13.3. Volantinaggio e pubblicità in forma ambulante in genere

In tutto il territorio comunale è consentita la distribuzione di volantini di tipo commerciale, culturale, sportivo, sociale, ecc., con la distribuzione a mano o porta a porta anche a mezzo veicoli. È tuttavia sempre vietato il lancio di volantini o manifesti da automezzi o da aeromobili.



Sul territorio comunale è ammessa altresì la pubblicità in forma ambulante a mezzo di persone circolanti con cartelli pubblicitari.

Lo svolgimento del volantinaggio e della pubblicità in forma ambulante di cui al comma precedente, purché non arrechino disturbo e disagio alle persone, non sono soggette ad autorizzazione, è fatto tuttavia salvo il pagamento del canone eventualmente dovuto. Al comando di Polizia Locale dovrà comunque essere data preventiva comunicazione, anche per via informale, del periodo e del luogo di svolgimento della predetta attività.

13.4 Pubblicità mediante aeromobili e palloni frenati

La pubblicità eseguita mediante aeromobili o mongolfiere, tramite scritte o striscioni, non è soggetto ad autorizzazione comunale, fatti ovviamente salvi i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo e fatto salvo il pagamento del canone eventualmente dovuto per l'esposizione pubblicitaria.

La pubblicità a mezzo di palloni frenati è consentita invece in occasione di eventi sportivi e/o manifestazioni di altra natura, per la durata della manifestazione ed è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, ai sensi e con le modalità del successivo art. 15, nonché all'ottenimento della concessione di suolo quando la collocazione avvenga su area pubblica.

ART. 14 – INSTALLAZIONI IN AMBITI PARTICOLARI

14.1. Stazioni di servizio e aree di parcheggio

Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m elevato al quadrato per ogni servizio prestato.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento d'esecuzione.

14.2. Cantieri edili

Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad urbanizzazione in atto possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all'interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori



professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere gli 8 mq.

Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere.

La domanda per tali esposizioni, oltre ai documenti previsti dal presente Regolamento dovrà contenere gli estremi del titolo abilitativo edilizio.

La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 mesi, previa apposita domanda, al termine dei quali, l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso.

Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione, di manutenzione o di migliorie, in confine con la strada, l'area di cantiere è rappresentata sui limiti esterni dell'impalcatura o della staccionata, anche se installata su parte della strada o della carreggiata.

14.3. Immobili in vendita o in affitto

I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza del numero civico interessato, nelle pertinenze dell'immobile e sulla sua recinzione, con una dimensione massima non eccedente gli 8 mq. Non è necessaria l'autorizzazione per tali cartelli quando siano di dimensioni inferiori o uguali a mq 0,25 e non abbiano la funzione di promuovere il marchio di una agenzia; in tutte le altre ipotesi, l'installazione è subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo ai sensi e con le modalità definite al successivo art. 15.

ART. 15 – PROCEDIMENTI ABILITATIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE

Chiunque intenda installare impianti privati di pubblicità esterna sulle strade o in vista di esse, deve essere autorizzato.

Per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, è l'ente proprietario della strada a rilasciare l'autorizzazione, ai sensi e con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione del C.d.S..

Entro i limiti del centro abitato l'autorità responsabile del procedimento abilitativo è invece lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizie (SUAP/SUE), che acquisisce il parere tecnico degli uffici comunali interessati, oltre al nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Entro i limiti del centro abitato di Poggio Rusco, l'installazione e l'esposizione di pubblicità esterna è soggetta:

1. ad autorizzazione amministrativa, se si tratta di cartelli o altri mezzi pubblicitari permanenti, escluse insegne d'esercizio, targhe professionali e vetrofanie che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o professione;



2. a segnalazione certificata (SCIA) se si tratta di insegne d'esercizio, targhe professionali e vetrofanie che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o professione, purché realizzate in conformità alle prescrizioni di legge e del presente Piano;
3. a comunicazione, in caso di mezzi pubblicitari temporanei, la cui esposizione è destinata a protrarsi non oltre i 90 giorni.

15.1. L'autorizzazione amministrativa

Nei limiti del centro abitato, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari permanenti – ad esclusione dei mezzi pubblicitari che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o una professione (insegne d'esercizio, targhe professionali e vetrofanie) - è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione di durata triennale.

Il procedimento amministrativo, gestito con le modalità definite dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si conclude entro 60 giorni dall'invio dell'istanza al SUAP, fatta salva l'eventuale richiesta di integrazioni. In tal caso i termini riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il mancato deposito delle integrazioni comporta l'archiviazione d'ufficio dell'istanza.

Il Responsabile SUAP rilascia l'autorizzazione una volta acquisito il parere dei competenti uffici comunali, oltre al nulla osta rilasciato dall'ente proprietario nei casi in cui il cartello o altro mezzo pubblicitario sia collocato, o comunque visibile, lungo una strada appartenente al demanio statale, regionale o provinciale.

Qualora l'installazione cartelli e altri mezzi pubblicitari interessi edifici vincolati o avvenga in prossimità di essi, oppure interessi luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'approvazione da parte del competente organo di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L'istanza, da presentare in modalità esclusivamente telematica, dovrà includere le informazioni e i documenti di seguito riportati:

- a. dati anagrafici del richiedente e del procuratore incaricato alla trasmissione della pratica se previsto;
- b. ubicazione (inclusi i riferimenti catastali), tipologia, struttura e dimensioni del mezzo o dei mezzi pubblicitari da installare;
- c. dichiarazione attestante che il manufatto o i manufatti sono stati calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della spinta del vento e che saranno realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- d. dichiarazione attestante la conoscenza delle condizioni contenute nel regolamento o nei regolamenti comunali disciplinanti la materia;
- e. [solo in presenza di illuminazione] dichiarazione attestante che l'impianto di illuminazione sarà conforme ai requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di inquinamento luminoso e che al termine dei lavori l'impresa installatrice depositerà in Comune la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato in conformità ai requisiti di legge;
- f. dichiarazione recante l'individuazione della zona omogenea entro la quale ricade l'installazione del mezzo pubblicitario;
- g. dichiarazione attestante che l'attività da pubblicizzare è regolarmente autorizzata ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti;



- h. sezione e prospetto del mezzo pubblicitario in opportuna scala, tale da rendere immediatamente leggibile e comprensibile il grafico indicante gli ingombri dell'intero manufatto, esteso anche alla parte infissa nel sottosuolo, la forma e le dimensioni massime ed i colori che s'intendono utilizzare sia per la struttura di sostegno che del messaggio pubblicitario da esporre;
- i. stralcio planimetrico in scala 1:1000 o altra scala d'inferiore rapporto, che in ogni caso dovrà riportare un tratto stradale non inferiore a mt. 1000, con asse del punto preciso interessato dall'installazione e la relativa posizione rispetto: agli altri cartelli pubblicitari, dai segnali stradali e loro tipologia, dai raccordi altimetrici, dalle intersezioni stradali e loro tipologia. In presenza di curva dovrà essere indicato il raggio di curvatura ed i punti di tangenza dei prolungamenti dei rettilinei con il raccordo curvo della strada o dell'intersezione;
- j. sezione trasversale della strada in opportuna scala con indicato le dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli anche se in terra o erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti, ecc.), il lato della strada e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario rispetto agli elementi costituenti la piattaforma stradale ed ai confini della sede stradale, nonché, la sua disposizione rispetto all'asse stradale (ossia parallelo o normale all'asse stradale);
- l. simulazione fotografica che illustri l'inserimento dell'impianto pubblicitario nel contesto. Nel caso di insegna di esercizio dovrà essere simulato l'inserimento nella facciata dell'edificio;
- m. dichiarazione attestante la piena disponibilità dell'immobile o dell'area sul quale verrà posizionato il mezzo pubblicitario oppure assenso del proprietario o dell'assemblea condominiale, qualora l'installazione sia proposta su area o edificio non di proprietà. In caso di installazione su area pubblica andrà presentata, sempre al SUAP, la richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- n. parere favorevole dell'ente proprietario della strada oppure dichiarazione attestante che l'installazione non necessita di parere poiché interessa esclusivamente strade comunali;
- o. parere all'autorità di tutela competente oppure dichiarazione che l'installazione non interessa edifici o luoghi sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- p. Modulo per la verifica di conformità ai dettami del Piano generale degli impianti compilato (di cui all'allegato E del presente piano).

Qualora le dichiarazioni di cui al comma precedente non siano già incluse nella modulistica in uso, le stesse dovranno essere rese sottoforma di "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dall'interessato ed allegate all'istanza.

Se dovuti, il nulla osta tecnico ed il parere all'autorità di tutela devono essere allegati all'istanza presentata al SUAP; in alternativa potranno essere richiesti, in modalità telematica, contestualmente alla domanda di autorizzazione, in quest'ultimo caso il termine per la conclusione del procedimento è da intendersi sospeso sino al loro rilascio.

Il pagamento dei diritti di segreteria e delle marche da bollo del valore corrente, potrà essere assolto anche in modo virtuale.

Il responsabile SUAP trasmette copia del provvedimento all'ufficio competente alla riscossione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ovvero al concessionario del servizio.



Per la pubblicità da collocarsi presso strutture sanitarie, quali le case di cura anche private, ambulatori, anche plurispecialistici, ecc. sono individuate dalla Legge n. 175/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

15.2. La segnalazione certificata (S.C.I.A.)

Entro i limiti del centro abitato, i mezzi pubblicitari che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o una professione (insegne d'esercizio, targhe professionali e vetrofanie), purché realizzati in conformità alle prescrizioni di legge e del presente Piano, possono essere installati e sostituiti presentando una segnalazione certificata (S.C.I.A.) resa ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

La segnalazione per l'installazione e la sostituzione dei mezzi pubblicitari indicati al precedente comma, dovrà essere presentata al SUAP in modalità telematica, prima di eseguire l'intervento.

L'efficacia della SCIA è comunque subordinata all'acquisizione degli eventuali nulla osta e atti di assenso comunque definiti, che si rendano necessari. In questo caso il nulla osta dell'ente proprietario della strada, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela e la concessione ad occupare eventuale suolo pubblico dovranno essere richiesti ed ottenuti prima di presentare la segnalazione certificata.

La pratica dovrà essere corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate al precedente art. 15.1.

Il SUAP nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente documento. In caso di esito negativo il Responsabile SUAP adotta i provvedimenti necessari a vietare la prosecuzione della pubblicità e alla rimozione dell'impianto o degli impianti pubblicitari non conformi, fatta salva la possibilità di conformazione alle disposizioni normative e regolamentari entro un termine assegnato dal SUAP/SUE ai sensi della normativa vigente.

Il responsabile SUAP trasmette copia del provvedimento all'ufficio competente alla riscossione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ovvero al concessionario del servizio.

15.3. La comunicazione per installazione di pubblicità temporanea

La pubblicità temporanea installata nel centro abitato del Comune di Poggio Rusco, purché realizzata conformemente alle prescrizioni di legge e del presente documento, è soggetta a preventiva comunicazione.

La comunicazione, completa della documentazione e delle dichiarazioni già indicate all'art. 15.1, è da presentare al SUAP in modalità telematica, almeno trenta giorni prima di procedere con l'installazione.

Entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, il Responsabile SUAP verifica la sussistenza dei requisiti di legge e regolamentari, vietando l'eventuale esecuzione di pubblicità temporanea non conforme o richiedendo, dove possibile, la conformazione entro un termine congruo e compatibile con la programmazione dell'evento pubblicitario.



Il responsabile SUAP trasmette copia del provvedimento all'ufficio competente alla riscossione canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ovvero al concessionario del servizio.

15.4 Casi di esclusione dai regimi abilitativi

Sono "libere", purché eseguite in conformità alle norme vigenti e alle disposizioni del presente Piano, le seguenti tipologie di pubblicità esterna:

- a) la pubblicità dinamica su veicoli realizzata con le modalità di cui all'art. 57 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e secondo le prescrizioni indicate nel presente documento all'art. 13.2;
- b) la pubblicità con aeromobili e mongolfiere, di cui al precedente art. 13.4, fatta salva l'acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni al volo rilasciate dalle autorità competenti;
- c) Il volantinaggio eseguito alle condizioni di cui al precedente art. 13.3;
- d) i cartelli "affittasi" e "vendesì", purché realizzati in conformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 14.3.

L'esclusione dall'obbligo di munirsi di autorizzazione amministrativa non implica necessariamente l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ovvero al concessionario del servizio.

ART. 16 – VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, c. 5 del C.d.S., è stabilita in anni tre per i cartelli, e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori. Può essere rinnovata secondo le procedure previste al successivo articolo 18.

Qualora l'installazione dell'impianto pubblicitario sia subordinata al rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico, la concessione avrà durata pari a quella dell'autorizzazione.

La segnalazione certificata è efficace sino alla cessazione dell'attività cui il mezzo o i mezzi pubblicitari si riferiscono, ovvero sino alla presentazione di una nuova segnalazione per la sostituzione dell'impianto o degli impianti.

La validità della comunicazione è strettamente connessa alla durata dell'evento (manifestazione, spettacolo, iniziativa) cui la pubblicità si riferisce e al tipo di mezzo pubblicitario utilizzato, comunque non può superare i 90 giorni consecutivi.

L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere l'efficacia dei titoli abilitativi, ovvero modificarne la durata, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

I provvedimenti abilitativi previsti da questo regolamento, sono efficaci fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.



ART. 17 – MODIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

La modifica del messaggio pubblicitario in possesso di titolo abilitativo in corso di validità e senza modifica della sagoma, delle dimensioni e di nessuna altra caratteristica dell'impianto, è oggetto di comunicazione di cambio di grafica da presentare al SUAP, allegando:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente gli estremi dei titoli abilitativi in corso di validità, con particolare riferimento all'autorizzazione amministrativa ed eventualmente al nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada e all'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela ove necessario;
- b) bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante.

Il procedimento si conclude trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione al SUAP della comunicazione di modifica. La nuova grafica si intende approvata qualora non venga emesso, entro tale termine il provvedimento di diniego.

La comunicazione di modifica, unitamente agli allegati, aggiorna la segnalazione di installazione (SCIA) dell'impianto o mezzo pubblicitario modificato. Nel caso di mezzi pubblicitari autorizzati, la comunicazione di modifica dà luogo all'aggiornamento dell'autorizzazione in corso di validità che mantiene inalterata la propria scadenza.

Qualora la modifica non consista esclusivamente in un cambio grafica, oppure in caso di sostituzione dell'impianto autorizzato, andrà presentata una nuova richiesta di autorizzazione con le modalità previste dall'art. 15.1 del presente documento, oppure una nuova segnalazione certificata con le modalità di cui al precedente art. 15.2.

In caso di modifica o sostituzione del mezzo pubblicitario temporaneo, il periodo complessivo di esposizione non può comunque superare i 90 giorni, calcolati tenendo conto anche del tempo di esposizione del mezzo pubblicitario prima della sua modifica o sostituzione.

ART. 18 – RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI TRIENNALI

L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione attestante che il mezzo pubblicitario non ha subito modifiche e che persistono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge e dal presente documento.

Nella richiesta di rinnovo è fatto obbligo indicare gli estremi dell'autorizzazione in scadenza (numero e data di emissione), o in alternativa allegarne una copia.

Le insegne d'esercizio, targhe professionali e vetrofanie che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o professione, autorizzate prima dell'entrata in vigore di questo documento,



continueranno a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente articolo.

ART. 19 – SUBINGRESSO IN IMPIANTI PERMANENTI

In caso di subentro (per atto tra vivi o *mortis causa*) sarà onere del subentrante richiedere tempestivamente al SUAP la reintestazione dell'autorizzazione in corso di validità, ovvero presentare la segnalazione di subingresso anche per il mezzo o i mezzi pubblicitari che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o una professione.

Qualora il subentrante decida di modificare il messaggio dovrà contestualmente darne comunicazione con le modalità di cui all'art. 17.

Qualora il subentrante modifichi l'intero impianto (sagoma, dimensioni, illuminazione, tipologia, ecc.) andrà presentata una nuova richiesta di autorizzazione ovvero una nuova segnalazione certificata, con le modalità di cui agli artt. 15.1 e 15.2.

ART. 20 – OBBLIGHI PER L'INTESTATARIO DEL TITOLO ABILITATIVO

Il titolare di autorizzazione, SCIA o comunicazione ad installare mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (artt. 54 e 55), dal presente documento oltre a quelli eventualmente impartiti dall'autorità competente. In particolare è fatto obbligo di:

- a) installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, ovvero dalla data di presentazione al SUAP della segnalazione certificata o della comunicazione;
- b) verificare costantemente lo stato di conservazione dell'insegna, del cartello e degli altri mezzi pubblicitari, compresi gli elementi di sostegno;
- c) effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, alle condizioni di esercizio autorizzate/segnalate/comunicate;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dall'ente competente anche successivamente all'installazione del mezzo o dell'impianto pubblicitario, per intervenute e motivate esigenze;
- e) procedere alla rimozione dell'insegna, del cartello o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza, la revoca del titolo abilitativo, la perdita delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente;
- f) provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine, degli stendardi e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente;
- g) provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata.



- h) installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto contenente i seguenti elementi:
- i. amministrazione rilasciante;
 - ii. titolare dell'autorizzazione;
 - iii. estremi dell'autorizzazione (n. e data di emissione);
 - iv. progressiva chilometrica oppure nome della strada e civico;
 - v. data di scadenza dell'autorizzazione.

Dove difficoltosa l'applicazione di targhetta, è ammesso che le stesse informazioni siano riportate con scritte a carattere indelebile. La targhetta dovrà essere rinnovata ad ogni rinnovo o modifica dei dati dell'autorizzazione. L'apposizione della targhetta non è richiesta per i mezzi pubblicitari installati presso la sede dell'attività economica (insegne d'esercizio di qualsiasi natura, vetrofanie, totem e messaggi pubblicitari su altre strutture di sostegno a terra) purché il titolare conservi ed esibisca su richiesta la Autorizzazione o S.C.I.A.;

- i) in caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del proprietario dell'impianto.

ART. 21 – SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 del Codice della Strada, costituiscono cause di revoca dei titoli abilitativi di cui all'art. 15 e dell'eventuale concessione ad occupare suolo pubblico:

- a. la permanenza di impianti in contrasto con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. la permanenza di impianti che possono recare grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
- c. sopravvenute esigenze in rapporto all'esecuzione di opere pubbliche;
- d. la permanenza di impianti assentiti sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere, formulate in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, della SCIA ovvero della comunicazione di installazione, sostituzione o modificata dell'impianto pubblicitario;
- e. il mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi;
- f. la manutenzione non più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.

Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a. la violazione di norme di legge, del presente documento, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune;
- b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro il termine di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/deposito della segnalazione certificata;
- c. la rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
- a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- d. l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o irregolarità del titolo abilitante l'esercizio dell'attività cui il mezzo pubblicitario si riferisce;
- e. la decadenza o la revoca della concessione ad occupare suolo pubblico ai sensi delle norme che disciplinano la materia;



Contestualmente alla revoca o alla decadenza, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, l'Ufficio competente dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione e al ripristino dei luoghi occupati.

Scaduto il termine concesso si provvederà alla rimozione d'ufficio a spese del titolare.

I titolari degli impianti e dei mezzi pubblicitari oggetto di revoca o decadenza sono comunque responsabili personalmente per ogni danno arrecato al patrimonio comunale e a terzi durante le operazioni di rimozione. È fatta salva ogni azione risarcitoria da parte del comune.

Fatti salvi i casi di revoca e decadenza, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza o modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione a validità triennale e la validità della S.C.I.A. possono essere sospese o modificate nei termini e nelle condizioni specifiche, con provvedimento espresso dell'autorità competente.

ART. 22 – VIGILANZA

La vigilanza spetta agli enti proprietari delle strade a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità.

La vigilanza può inoltre essere svolta dal personale indicato all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada recante disposizioni relative all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

ART. 23 – RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI ABUSIVI O PERICOLOSI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis, del Codice della Strada, in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dall'art. 23, comma 1, dello stesso CdS, l'autorità competente (ente proprietario della strada) diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'autorità competente provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario.

Chiunque viola le prescrizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del Codice della Strada, nel caso l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti



proprietari della strada, o nel caso la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione in quanto in contrasto col regolamento di esecuzione del CdS, l'ente proprietario della strada ne esegue senza indugio la rimozione e ai sensi di legge. Successivamente, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.

In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi rimossi una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 13-bis del CdS, o dalla data di effettuazione della rimozione nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater del CdS.

I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni e relative pertinenze) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità.

Lai rimozione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Le violazioni al presente Piano e alle sue norme tecniche, che non rappresentino violazioni anche al Codice della strada sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dal Testo Unico degli Enti Locali in vigore. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sempre che non si configurino come violazioni perseguibili ai sensi dell'art. 23 del CdS, sono punite con la stessa sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, il mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nei titoli abilitativi e l'installazione/esposizione di mezzi pubblicitari difformi rispetto a quelli autorizzati, segnalati o comunicati.

In caso di mezzi pubblicitari difformi rispetto a quelli autorizzati, segnalati o comunicati, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata dalla sanzione accessoria che consiste nella rimozione della pubblicità difforme. La procedura di rimozione è quella prevista dall'art. 13-bis del Codice della Strada. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida a rimuovere, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione ovvero dell'obbligato in solido.

Qualora il trasgressore provveda all'adeguamento dell'impianto entro dieci giorni dalla diffida a rimuovere, dandone opportuna comunicazione, la rimozione potrà essere revocata. L'adeguamento tuttavia non solleva dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

I mezzi pubblicitari con autorizzazione scaduta, decaduta o revocata sono considerati a tutti gli effetti privi di autorizzazione e quindi totalmente abusivi, pertanto è possibile procedere ai sensi dell'art. 13-bis del CdS

In caso di più violazioni compiute dallo stesso soggetto con lo stesso mezzo pubblicitario o con più mezzi, si applica una sanzione distinta per ogni singola violazione, per ciascun mezzo.



CAPO 3 – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 – DEFINIZIONI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE

Gli impianti di pubblica affissione comprendono tutti i supporti, di proprietà comunale, utilizzati per la diffusione di messaggi di varia natura gestiti dall'apposito servizio per le pubbliche affissioni istituito presso il Comune o affidato in gestione a terzi ai sensi e con le modalità previste dalla legge. Gli impianti affissionali possono essere collocati su area pubblica o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

In relazione alla natura del messaggio, il servizio di pubbliche affissioni può impiegare gli impianti disponibili per l'affissione di:

1. manifesti di natura istituzionale (fino al termine stabilito dalla norma in vigore): esposti in adempimento ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione o alle attività dell'ente o del soggetto promotore.
2. manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale, aventi natura culturale, sportiva, sociale: per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati.
3. manifesti commerciali o comunque aventi rilevanza economica: in tal caso le esposizioni possono avvenire sia a cura del servizio di pubbliche affissioni sia direttamente a cura dei privati.

Nell'elaborato B del Piano, sono definite sia le tipologie degli impianti affissionali ammesse, sia la loro distribuzione sul territorio del Comune di Poggio Rusco.

La programmazione relativa alla localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni è realizzata nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, tenuto conto dei vincoli posti a tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario, per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi di pubblico interesse.

Gli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati, di qualità estetica e struttura non adeguate, dovranno essere gradualmente sostituiti nuovi impianti rispondenti ai criteri e alle esigenze previste dal presente piano Piano.

ART. 25 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI AFFISSIONALI

Sulla base del censimento degli impianti affissionali esistenti ed in relazione loro effettivo utilizzo, il limite massimo di superficie destinata alle pubbliche affissioni è fissato in mq 190. La superficie



complessiva degli impianti di pubblica affissione potrà essere modificata dalla Amministrazione Comunale per eventuali esigenze sopravvenute dopo l'approvazione del Piano.

Sono confermate le distribuzioni previste nel "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 1° agosto 1994, pertanto della superficie affissionale complessiva:

- a) il 15% è riservato alle pubbliche affissioni di natura istituzionale (fino al termine stabilito dalla norma in vigore), di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica;
- b) l'80% è destinato alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio di pubbliche affissioni;
- c) il 5% è riservato alle affissioni dirette di natura commerciale, sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra privato e Comune. In assenza di convenzioni attive gli spazi destinati ad affissione diretta possono essere impiegati dal servizio delle pubbliche affissioni purché utilizzati per la diffusione di messaggi di natura commerciale.

ART. 26 - CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI

Tutti gli impianti affissionali da installare in modo permanente, devono essere realizzati secondo gli stessi criteri utilizzati per gli impianti di pubblicità esterna. In particolare devono essere composti da materiale durevole opportunamente trattato e verniciato e devono avere strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Per le tipologie, le dimensioni degli impianti, il numero e la natura dei manifesti ammessi su ciascun impianto si rimanda all'allegato B del presente Piano.

ART. 27 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE DELL'ABUSIVISMO

Per l'organizzazione e l'accesso al servizio delle pubbliche affissioni si rimanda al Regolamento comunale disciplinante il Canone Unico Patrimoniale. Nello stesso regolamento sono indicate anche le sanzioni da applicarsi in caso di abusivismo.



CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO

I titolari di mezzi pubblicitari disciplinati dal presente documento, privi di autorizzazione rilasciata dal Comune di Poggio Rusco ma rispondenti alla normativa vigente e collocati in posizione ammissibile, dovranno regolarizzare la propria posizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, con le modalità indicate nel precedente art. 15.

I mezzi pubblicitari non autorizzati, che non rispondono alla normativa vigente e/o sono collocati in posizione non ammissibile devono essere rimossi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni. In caso sia ammissibile l'adeguamento, l'interessato potrà procedere ai sensi del precedente art. 15.

I mezzi pubblicitari autorizzati regolarmente che non dovessero più rispondere alle nuove norme, potranno essere comunque mantenuti sino alla scadenza dell'atto autorizzativo.

Insegne d'esercizio, targhe professionali e vetrofanie, che contraddistinguono l'esercizio di un'attività economica o professione, autorizzate prima dell'entrata in vigore del Piano, possono rinnovare l'autorizzazione esistente purché non venga modificata alcuna caratteristica dell'impianto e del messaggio pubblicitario. Alla prima modifica, insegne, targhe e vetrofanie non più rispondenti alla normativa vigente e alle prescrizioni del Piano dovranno essere comunque adeguate.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente Piano Generale degli impianti pubblicitari entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.